

N. R.G. 204/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Segue verbale di udienza del 30/10/2024

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. OMISSIS, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa tra

OMISSIS(C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via fiume n 71121 foggia ITALIA presso il difensore avv. CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO

ricorrente

e

INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Legale Rappresentate *pro tempore* con la difesa di Istituto

resistente

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione

Premesso

Con atto depositato il **09/01/2024** **OMISSIS** conveniva l'INPS innanzi questa A.G. rappresentando avere maturato la pensione anticipata (pensione quota 100) ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella categoria VO a far data dal 1° APRILE 2019; in data 23-6-2022 l'Istituto lo informava di aver provveduto al ricalcolo della pensione VO N. OMISSIS a seguito della incumulabilità prevista dall'art. 14 comma 3 del d.l.4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo con conseguente sospensione della pensione (All. 1 Mod. TE08 del 23.06.2022); di seguito, in data 5-8-2022, l'INPS chiedeva la ripetizione dei ratei versati con decorrenza dal 01/01/2021 sino al 31/12/2021 per complessivi € 15.596,91, facendo applicazione dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che dispone il divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente con data di inizio successiva alla decorrenza della pensione. In realtà il ricorrente aveva partecipato alla manifestazione *OMISSIS*, come da contratto sottoscritto con *OMISSIS*s.p.a. senza ricevere alcun compenso bensì meri rimborsi spese per € 146,94; sicchè alcuna violazione del divieto di cumulo si era in concreto verificata.



Si costituiva l'Istituto resistente chiedendo il rigetto della domanda; a tal fine invocava le risultanze della Certificazione Unica CU (ex CUD – Certificato Unico Dipendente) nella quale le somme percepite dal ricorrente (euro 146, 00) erano state inserite nella sezione Inps lav. Subordinati come **imponibile previdenziale**, a conferma della natura retributiva delle somme erogate; analogamente nell'estratto contributivo.

Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.

Osserva

Nel caso al vaglio la regola della incumulabilità non è in discussione, sicchè ogni considerazione sul punto è superflua.

Analogamente pacifico che non vi siano soglie di *rilevanza* relative all'ammontare della retribuzione.

Nel caso al vaglio, tuttavia, il ricorrente contesta avere percepito una retribuzione, allegando avere ricevuto un mero rimborso spese in occasione della sua partecipazione ad una manifestazione canora.

La stessa Giurisprudenza invocata dall'INPS presuppone la percezione di **percezione di redditi da lavoro dipendente relativamente a una certa annualità**.

Il Decreto Legge del 28/01/2019 nr. 4, all'art. 14 comma 3 stabilisce che *“La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (Comma modificato dall'articolo 1, comma 87, lettera b, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.)”*.

L'INPS ha desunto la natura subordinata del rapporto dalle risultanze della CU e dell'Estratto contributivo, atti la cui formazione non è ascrivibile al lavoratore.

Il modello *subordinato* è quello che *mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.....* (così Corte di Appello di Milano n. 356 del 25.09.23).

Stando così le cose, irrilevante lo svolgimento dell'attività ove qualificata come autonoma (in ragione della soglia di € 5.000,00), occorre vagliare la natura subordinata della attività svolta dal ricorrente.

E' possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'[art. 2094 c.c.](#), quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale; ai medesimi fini possono altresì costituire "indici sintomatici" dello stesso requisito della dipendenza, ancorchè solo in via sussidiaria e purchè tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze, tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da



apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.

La prova della sussistenza degli indici di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. grava sul soggetto che assume di aver prestato lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2967 c.c.; tale prova assume connotazioni di particolare rigore laddove tra le parti coinvolte intercorrano vincoli familiari (e di convivenza di fatto) in relazione alla presunzione che l'attività lavorativa svolta all'interno di un contesto familiare trovi di regola causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive e possa, eventualmente, trovare remunerazione nella comunione materiale o in forme, economicamente valutabili, alternative rispetto al pagamento di un corrispettivo in danaro (Cass., sez. lav., 15 marzo 2006 n. 5632).

Il rapporto di lavoro configurato dagli art. 2094 e seguenti c.c. è caratterizzato non soltanto dagli elementi della collaborazione nell'impresa altrui, ma soprattutto dagli estremi dell'onerosità delle prestazioni e della subordinazione che ordinariamente difettano quando la prestazione lavorativa è resa da persona convivente, legata da vincolo di parentela; la presunzione di gratuità che opera sia quando la prestazione è resa all'interno della convivenza familiare che quando concorre all'esercizio di una impresa (nella specie: bar), gestita ed organizzata strutturalmente ed economicamente con criteri prevalentemente familiari, non viene meno per il fatto che vengono corrisposti, oltre che il vitto e l'alloggio, anche somme di danaro che costituiscono espressione di solidarietà affettiva e di gratitudine, ma può essere vinta soltanto da una prova contraria precisa e rigorosa.

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 1991 n. 7608): pertanto l'indagine ai fini della qualificazione del rapporto deve svolgersi con riferimento non già alla figura professionale astratta, ma alla fattispecie negoziale concreta come accertata dal giudice di merito. L'elemento della subordinazione non può essere individuato nel mero inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma deve risultare dall'ingerenza che il potere direttivo del datore di lavoro esercita sulla esecuzione della prestazione, determinandone le modalità di esecuzione, in modo da consentire che essa possa inserirsi proficuamente nell'organizzazione datoriale, realizzandone gli interessi. La disposizione dell'articolo 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa restando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Caratteristica essenziale del lavoro subordinato è pertanto la eterodirezione della attività, nel senso che questa deve svolgersi nel modo imposto dal datore di lavoro, mediante ordini che il prestatore è obbligato a rispettare. L'apparato protettivo normativo e strutturato proprio sul modello del lavoro subordinato e pertanto la qualificazione del rapporto, come tale, è imprescindibile. Esclusa la possibilità di ritenere esistente una presunzione di subordinazione spetta al soggetto interessato allegare e dimostrare di elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta (Cassazione civile, sez. lav., 17/06/1988, n. 4150: Elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione - intesa questa come vincolo personale di soggezione del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro - mentre altri elementi "caratteristici" del rapporto (quali l'oggetto della prestazione, l'inesistenza di una organizzazione imprenditoriale in testa al prestatore, l'assenza di rischio del medesimo ed altri) hanno valore secondario e, eventualmente, funzione sussidiaria ed indiziaria, restando comunque, escluso che, in difetto della subordinazione, gli altri elementi possano, da soli, far qualificare il rapporto di lavoro come subordinato). Per la qualificazione occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi



contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili, sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato. In sostanza rileva principalmente la c.d. eterodeterminazione, la quale assume diversa rilevanza secondo la maggiore o minore complessità della prestazione dedotta in contratto.

L'INPS non contesta che il ricorrente abbia sottoscritto un contratto (all. 5 produzione ricorrente) con il terzo OMISSIS s.p.a. per prendere parte ad una competizione canora da questa organizzata da una *primaria emittente televisiva nazionale*.

Ai sensi dell'articolo sottoscritto dal ricorrente, non si ravvisano gli estremi della subordinazione nei termini sopra richiamati (fatti salvi taluni *requisiti*, alcuni dei quali alquanto stravaganti quali la *robusta e sana costituzione* ovvero l'assenza di *carichi pendenti*); né può valorizzarsi, trattandosi di fatto del terzo, le condotte di OMISSIS nel compilare la CU e nell'effettuare i versamenti previdenziali.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, ivi calcolate con aumento del 10% per il collegamenti ipert.

PQM

Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da OMISSIS così dispone:

- accoglie la domanda;
- dichiara non dovuta la ripetizione dell'importo di cui al provvedimento di indebito formalizzato dall'INPS sulla VO OMISSIS per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022, del ricorrente OMISSIS;
- condanna l'INPS alla restituzione degli importi trattenuti o recuperati in danno del ricorrente per il titolo al vaglio;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € OMISSIS per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.

Foggia, 30 ottobre 2024

Il Giudice
dott. OMISSIS

